



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ALLEGATO E'

L'Organo di Revisione

Verbale n. 01 del 12.02.2019

Il sottoscritto SALVUCCI Sirio, Revisore unico del Comune di Montegiorgio, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 25 del 10/08/2018, esaminata la documentazione trasmessagli dal Responsabile del Servizio Personale dell'Ente, esprime di seguito il proprio motivato parere sulla Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 20 del 12.02.2019 relativa a

Approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021

VISTO

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557-ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO

- che il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del sopra riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

- che l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

RILEVATO

che i Responsabili dei Servizi hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti dell'Ente e come deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 4 dell'8/01/2019, che non risultano sussistere, nei relativi settori, situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

VISTA

la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 12.02.2019 avente ad oggetto "*Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021. Provvedimenti ed approvazione*", comprensiva degli allegati esplicativi:

- Allegato A – *Calcolo tetto spesa capacità assunzionali – Piano assunzioni 2019/2020/2021*
- Allegato B – *Previsione spesa personale 2019/2020/2021*
- Allegato C – *Dotazione organica 2019/2020/2021*
- Allegato D – *Piano assunzioni a tempo determinato 2019/2020/2021*

PRESO ATTO, ulteriormente, che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- per l'anno 2018, rispetta il vincolo di finanza pubblica inerente il pareggio di bilancio;
- ha un rapporto dipendenti – popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio – dipendenti – popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno.

RILEVATO CHE sono rispettati i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che le posizioni previste nella nuova programmazione triennale dei fabbisogni di personale consentono, sulla base delle informazioni fornite dall'Ente, il rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014;

RILEVATO, ulteriormente, che con il presente atto è stato previsto l'utilizzo di personale con contratto di lavoro flessibile (n. 1 tempo determinato – area Vigilanza), nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

VISTI, infine, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del servizio interessato e del servizio finanziario, Dott. Piergentili, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RAMMENTA

- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 ove l'ente sia soggetto;
- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale nei casi di mancata rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 6, commi 3 e 6, D.Lgs 165/2001, nonché nei casi di mancata ricognizione delle eccedenze del personale di cui all'art. 33, comma 2, D.Lgs 165/2001;

ACCERTA

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 - sulla base delle informazioni sin qui fornite dall'Ente - è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

RACCOMANDA

- prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare attentamente il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;
- che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.02.2019 avente ad oggetto *"Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021. Provvedimenti ed approvazione"*.

Montegiorgio (FM), li 12 Febbraio 2019

(l'Organo di Revisione)

Rag. Sirio Salvucci